

OGGETTO: Circolare 23.2011

Seregno, li 8 novembre 2011

Beni ad uso personale intestati fittiziamente alla società

L'art. 2, commi da 36-*terdecies* a 36-*duodevicies*, del D.L. n. 138/2011 ha introdotto una norma per contrastare il fenomeno della concessione in godimento di beni a soci e familiari per un corrispettivo "non congruo".

La norma ha previsto che: (i) costituisce reddito diverso in capo al socio o al familiare dell'imprenditore la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell'impresa a tali soggetti; (ii) i costi relativi ai beni dell'impresa concessi in godimento a soci o familiari dell'imprenditore per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento non sono in ogni caso deducibili.

Viene inoltre introdotto l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate, da parte dell'impresa concedente ovvero del socio o del familiare, i dati relativi ai beni concessi in godimento.

In caso di omessa comunicazione ovvero di comunicazione con dati incompleti o non veritieri è dovuta una sanzione pari al 30% della differenza tra valori di mercato e corrispettivo pagato dal socio o familiare; in ogni caso è prevista la sola sanzione residuale - di cui all'art.11 del D.Lgs.471/1997 - variabile tra 258,00 euro e 2.065,00 euro.

L'Agenzia già attualmente possiede informazioni precise circa i beni per arrivare a definire se questi siano di proprietà di soggetti privati o di società, tuttavia non è ancora in grado di ricostruire chi è il beneficiario di questi beni. Con l'obbligo di comunicazione di cui sopra, sarà in grado di unire i tasselli mancanti.

La norma non individua quali siano i beni (dovrebbero riguardare gli immobili, le autovetture, le imbarcazioni, ecc.) il cui utilizzo da parte dei soci o familiari faccia scattare il presupposto impositivo, ma rinvia ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate l'obbligo di comunicare i dati relativi ai beni concessi in godimento. Probabilmente il provvedimento individuerà le categorie di beni interessati dalla normativa in questione.

La decorrenza del provvedimento è fissata dal 2012, ma occorrerà tener conto del provvedimento sin dai primi versamenti degli acconti in scadenza giugno 2012.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Studio Associato Contrino

Riferimenti normativi

DL 138/2011 Art 2 c. 36 *decies* e segg.

DPR 917/1986 art. 67, comma 1, lettera *h-ter*,